

## Testimoni di giustizia: con la riforma maggiori tutele e più aiuti economici

20 Febbraio 2018  
Filodiritto editore

La Legge 11 gennaio 2018, n. 6 recante “*Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia*”, è stata pubblicata il 6 febbraio 2018.

La Legge **di riforma delle tutele apprestate ai testimoni di giustizia** prevede un novero di **misure di tutela, di sostegno economico e di reinserimento sociale e lavorativo** a beneficio dei soggetti definiti, a norma dell’articolo 2 della stessa legge, *testimoni di giustizia*.

Tali sono coloro che

(i) **rendono, nell’ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca**, rilevanti per le indagini o per il giudizio,

(ii) assumono, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle loro dichiarazioni, la **qualità di persone offese dal reato ovvero di persone informate sui fatti o di testimoni**,

(iii) **non hanno riportato condanne** per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e **non hanno rivolto a proprio profitto** l’essere venuti in relazione con il contesto delittuoso nei confronti del quale si procede,

(iv) **non sono sottoposti a misure di prevenzione** o a procedimenti per la loro applicazione, e

(v) si trovano in una **situazione di grave, concreto e attuale pericolo**.

Con la novella legislativa in esame si opera, pertanto, una **distinzione netta tra la condizione di testimone di giustizia e quella di collaboratore di giustizia**, precedentemente accumulate dal fatto che ai primi si applicavano norme ideate per i collaboratori di giustizia, coloro cioè che hanno fatto parte del contesto criminale denunciato.

Le misure previste dalla nuova Legge, adottate in base al **principio di proporzionalità** secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica, consistono, dal punto di vista economico, in **indennizzi forfettari** per i danni psicologici o biologici subiti, **assegni periodici** in caso di impossibilità a svolgere un’attività lavorativa, l’**inserimento nella pubblica amministrazione** o la **corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno** per la cessazione dell’attività lavorativa.

Sul piano della sicurezza, si prevedono la predisposizione di **misure di vigilanza e protezione**, di **accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende**, delle **misure necessarie per gli spostamenti, il trasferimento in località protette e l’utilizzo di documenti di copertura**.

Inoltre, si dispone un **maggior ricorso all’istituto dell’incidente probatorio e alla videoconferenza** per acquisire nel processo le dichiarazioni dei testimoni di giustizia, garantendone la sicurezza e una più rapida sottrazione dal processo.

Al tempo stesso si prevedono misure fortemente rilevanti, quali l’**assegnazione in uso di beni confiscati alla mafia**, di indubbio valore simbolico, e l’**assegnazione di un referente dello Stato**, individuato

all'interno del Servizio centrale di protezione, per tutta la durata del programma di protezione e sostegno. Questa importante riforma entrerà in vigore il 21 febbraio 2018 ma richiederà regolamenti di attuazione. **(Legge 11 gennaio 2018, n. 6: Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2018, n. 30)**

**TAG:** *mafia, beni confiscati, collaboratori di giustizia, testimoni di giustizia, penale, Procedura penale*

---

#### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*

---